

Fonti rinnovabili, dichiarazione di consumo entro il 31 marzo

Entro il prossimo 31 marzo 2013 devono essere presentate all'Agenzia delle Dogane, le dichiarazioni annuali di consumo di energia elettrica da parte dei produttori. I soggetti obbligati sono definiti all'art. 53, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il modello di dichiarazione (e la procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione stessa) è stato concepito per poter essere utile sia alla comunicazione dei dati di consumo, della liquidazione del debito, della determinazione del conguaglio e delle rate di acconto, da parte dei soggetti obbligati, sia per la sola comunicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta o trasportata, da parte dei soggetti non obbligati, tenuti all'invio della dichiarazione riepilogativa.

Al riguardo l'agenzia delle Dogane ha divulgato, con la nota 151206 dello scorso 24 dicembre 2012, l'aggiornamento dei modelli "AD-1", dichiarazione di consumo di energia elettrica, per l'anno d'imposta 2012. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2012 è stata soppressa l'applicazione addizionali comunali e provinciali solo nei territori delle Regioni a statuto ordinario, continuando, invece, ad esser dovute nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e Bolzano fino al 31 marzo 2012.

Infatti, con l'art. 4, comma 10, del citato D.L. 16/2012, è stato abrogato, con decorrenza 1° aprile 2012, l'art. 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che le aveva istituite. Quindi, i consumi di energia elettrica effettuati nel 2012 nei territori delle regioni a statuto ordinario non devono essere assoggettati a tale tassazione. Viceversa, nei territori delle autonomie speciali (Trento e Bolzano, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) continuano ad esser dovute fino a tutto il 31 marzo 2012.

Rispetto alla dichiarazione per il 2012, occorre quindi tener conto di consumi assoggettati alle addizionali, sia perché avvenuti nei territori delle autonomie speciali nei primi mesi del 2012, sia perché estrapolati da fatture emesse nel 2012 che si riferiscono a consumi avvenuti in periodi in cui tali addizionali erano vigenti in tutto il territorio nazionale.

Il termine di invio della comunicazione all'Agenzia delle Dogane è stabilito inderogabilmente al 31 marzo di ogni anno con riferimento ai consumi dell'anno precedente. L'invio della dichiarazione avviene esclusivamente in forma telematica attraverso il Servizio Telematico Doganale – EDI e per usufruire di tale servizio è necessario inviare preventivamente un'istanza elettronica di adesione attraverso il sito web dell'Agenzia delle Dogane per poi recarsi presso un ufficio doganale e ritirare l'abilitazione. Per maggiori informazioni, consulta il sito <http://www.fattoriedelsole.org/>.